



**RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI INVESTMENT ADVISOR DELL’ENPAP**

DOCUMENTAZIONE DI SELEZIONE

A - CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INVESTMENT ADVISOR" DELL'ENPAP PER LA DURATA DI 24 MESI - CIG. N. Z492D9D04F

ART. 1 - Prestazioni da eseguire

Oggetto dell'incarico è la prestazione del servizio di seguito descritto che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, tenendo in dovuta considerazione il vigente "Regolamento di gestione del Patrimonio dell'ENPAP", che è disponibile sul sito www.enpap.it e che l'offerente dichiara di ben conoscere ed accettare.

L'appalto ha per oggetto le attività di "Investment Advisor" per l'ENPAP, come di seguito indicate:

- a) *individuazione, insieme alla Funzione Finanza e tenuto conto dei requisiti precedentemente fissati dal CdA, della lista delle potenziali controparti ritenute idonee all'interno delle quali l'Ente potrà scegliere il soggetto e/o i soggetti a cui affidare un incarico della gestione di propri asset ovvero contratti per la prestazione di uno o più servizi di investimento in relazione ad uno specifico strumento finanziario;*
- b) *svolgimento, a supporto della Funzione Finanza, del processo di selezione delle controparti finanziarie con cui concludere uno o più contratti aventi ad oggetto servizi e/o attività di investimento in base alle modalità generali previste nel Regolamento di Gestione del Patrimonio nel rispetto dei criteri quali-quantitativi di valutazione e dei relativi pesi di ponderazione precedentemente deliberati dal CdA;*
- c) *supporto alla Funzione Finanza nella definizione, con le controparti risultate vincitrici del processo di selezione precedentemente avviato dall'Ente, della contrattualistica di acquisto dello strumento finanziario / di conclusione dell'operazione su servizi di investimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferimento di un mandato gestione) con particolare riguardo alle linee guida e ai limiti di investimento applicabili all'Ente.*

Si precisa che le attività in questione ricadono nella categoria del servizio finanziario inquadrabile come "**consulenza in materia di investimenti**", per come previsto ai sensi dell'art. 1, comma 5-septies del D.lgs. n. 58 del 1998 (come modificato ed integrato) (il "TUF"). Pertanto il relativo servizio potrà essere prestato solamente da intermediari abilitati che, ai sensi della legislazione di costituzione ed appartenenza, abbiano i requisiti per svolgere validamente il suddetto servizio finanziario in Italia, attraverso la presenza di apposite succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

ART. 2 - Durata del contratto, specifiche di esecuzione della prestazione, divieto di concorrenza

Le attività indicate all'art. 1 dovranno essere realizzate entro 24 (ventiquattro mesi) dalla stipula del contratto, eventualmente rinnovabile per un pari periodo alle medesime condizioni, in caso di valutazione positiva da parte dell'Ente.

I tempi di attuazione, le fasi di lavoro e le azioni previste dovranno essere specificati attraverso la predisposizione di un cronoprogramma di massima che dovrà essere inserito all'interno dell'Offerta Tecnica.

ENPAP si riserva la facoltà di apportare, in fase di esecuzione, delle variazioni al cronoprogramma presentato dall'aggiudicatario sulla base di esigenze verificatesi

successivamente all'aggiudicazione.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare ad ENPAP la volontà di acquisire incarichi che, per natura e modalità, possano trovarsi in concorrenza con gli obiettivi ed i contenuti della presente gara e del relativo servizio espletato in favore dell'ente. ENPAP si riserva la facoltà di autorizzare o meno l'aggiudicatario allo svolgimento di tali ulteriori incarichi solo laddove venga assicurato e documentato per iscritto che questi non provochino danni all'attività oggetto del presente incarico. Resta in ogni caso fermo quanto di seguito previsto in tema di gestione di potenziali conflitti di interesse.

ART. 3 - Importo stimato del contratto

L'importo del contratto è stimato in Euro 20.000,00 (euro ventimila/00), IVA esclusa, comprensivi di tutti i servizi che l'aggiudicatario presterà e dell'acquisto dei relativi strumenti di comunicazione necessari.

Tale importo deriva da fondi propri di bilancio dell'ENPAP.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, dunque, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI.

ART. 4 - Importo effettivo del contratto

L'importo del contratto per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 1 è determinato dal prezzo indicato nell'offerta economica; esso è invariabile per tutta la durata del contratto e comprende tutte le attività e gli oneri, anche se non previsti dal presente disciplinare, necessari a consegnare a regola d'arte il servizio affidato. Non è ammessa la revisione prezzi.

L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento esclusivamente per i servizi effettivamente erogati.

ART. 5 - Offerta Tecnica

5.1 Requisiti

Il documento di "offerta tecnica" dovrà contenere una presentazione del soggetto offerente riportante le seguenti informazioni minime:

- a) forma giuridica della società partecipante, legislazione di appartenenza, azionariato, eventuali rapporti di gruppo, iscrizioni ad Albi ed Autorità di vigilanza, fermo restando che come sopra chiarito, per lo svolgimento del servizio è richiesto che l'operatore sia abilitato allo svolgimento del servizio finanziario di "consulenza in materia di investimenti";
- b) modalità tecniche tramite cui i servizi di consulenza vengono prestati;
- c) clienti istituzionali serviti in Italia ed all'estero nell'ultimo quadriennio (2016-2019) con specifica indicazione per eventuali Fondi Pensione e Casse di Previdenza italiane; per ciascun cliente dovrà essere specificato il valore oggetto del servizio (AUM - Asset Under Management) e la descrizione dei servizi prestati in ciascuno degli anni precedentemente riportati;
- d) fatturato realizzato nell'ultimo triennio (2017-2019) per i servizi di consulenza prestati risultante dai bilanci ufficiali depositati presso gli enti e le autorità competenti, con separata indicazione, ove disponibile, di quello relativo al servizio di selezione di gestori di portafoglio/strumenti finanziari.

Inoltre, dovrà contenere la descrizione delle procedure per la rilevazione, gestione,

comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse nella prestazione del servizio di supporto alla selezione di gestori di portafoglio/strumenti finanziari eventualmente prestato a favore dell'Ente.

5.2 Specifiche di esecuzione del servizio

Il documento di "offerta tecnica" dovrà contenere una descrizione dettagliata delle attività che si intendono realizzare per l'esecuzione del servizio oggetto dell'incarico, indicando anche le eventuali opzioni migliorative che il prestatore riterrà di proporre rispetto a quanto esplicitamente richiesto.

Il documento, della dimensione massima di n. 20 pagine in formato A4, ad esclusione di tavole e grafici eventualmente allegati, dovrà illustrare tutte le informazioni in merito alle modalità di organizzazione e gestione delle diverse fasi dei servizi richiesti, operando le opportune declinazioni in relazione a diverse tipologie di selezione: a titolo di esempio, selezione di gestori di portafoglio, obbligazionario o azionario, con una determinata specializzazione geografica, ovvero selezione di strumenti quali OICVM aperti per la realizzazione dell'investimento da parte dell'Ente.

Nel documento dovranno essere esplicitate le asset class e, all'interno di esse, gli strumenti finanziari per i quali il soggetto offerente ha una specializzazione nella conduzione di selezioni e/o nella prestazione del servizio di consulenza, ovvero quali eventualmente fossero esclusi dall'offerta.

La descrizione fornita, in particolare, dovrà illustrare:

- a) le metodologie seguite per la formazione dell'elenco dei gestori/strumenti oggetto di analisi (sistemi di rating, proprietari o non, database proprietari, database pubblici, networking, pubblicazione di selezioni, altre metodologie);
- b) le metodologie di analisi qualitativa sviluppate sull'elenco selezionato;
- c) le metodologie di analisi quantitativa sviluppate sull'elenco selezionato;
- d) il report finale di selezione presentato al cliente e le relative indicazioni conclusive fornite a supporto della selezione condotta;
- e) tempi di sviluppo dell'intero processo di selezione.

Il processo di selezione dovrà prevedere la gestione di "gare internazionali", che mirino a coinvolgere il più ampio universo investibile di strumenti e di operatori controparti, con esclusione di modelli basati esclusivamente su c.d. "buy list" (ovvero su liste di operatori predefinite da parte dell'Investment Advisor).

5.3 Gruppo di lavoro

Il documento di offerta dovrà contenere una descrizione della composizione del team, che sarà dedicato alla prestazione del servizio di selezione di gestori di portafoglio/strumenti finanziari allegando i CV dei componenti e la specifica esperienza maturata nella selezione di gestori di portafoglio.

L'esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro dovrà essere documentata con un curriculum sottoscritto dall'esperto, con allegata fotocopia di un proprio documento d'identità. Tale curriculum dovrà, altresì, contenere l'impegno a prestare la propria attività per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente gara nel caso di aggiudicazione.

L'elenco dei componenti e i relativi curricula devono essere inseriti nell'Offerta tecnica.

Il gruppo di lavoro indicato dall'Aggiudicatario in sede di gara non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Ente. Qualora l'Aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione.

ART. 6 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali ENPAP, manlevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza ENPAP da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 7 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla ricerca di mercato;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 8 - Criteri di aggiudicazione

Il Servizio è affidato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata:

- Offerta tecnica (max. punti 85/100)
- Offerta economica (max. punti 15/100)

Per l'OFFERTA TECNICA attribuzione di un punteggio massimo di 85 punti su 100 sulla base del seguente schema:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
modalità e condizioni di espletamento della selezione di un soggetto da incaricare per la gestione ovvero uno specifico strumento finanziario per ciascuna delle diverse asset class	45	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta caratterizzata dalla migliore combinazione tra: organizzazione del processo proposto per l'esecuzione dell'incarico (fino a punti 15) metodologia e profondità di analisi (fino a punti 30)
cronoprogramma e piano operativo per la selezione di un soggetto da incaricare per la gestione / strumento finanziario	20	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che dimostri: la migliore qualità ed efficacia del piano operativo utilizzato per la selezione (fino a punti 10) nonché la migliore proposta in termini di tempistica e capacità di condurre più selezioni in contemporanea (fino a punti 10)
curriculum, esperienze e livello professionale dei componenti il gruppo di lavoro	20	Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta nella quale sia proposto e descritto il miglior Gruppo di lavoro dedicato in termini di qualità ed esperienza, professionale (fino a punti 20)

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà determinato applicando ai sub criteri di valutazione di cui sopra i seguenti parametri:

Valutazione	Peso	Note
Inadeguato	0%	L'offerta non reca alcuna informazione, ovvero alcuna informazione comprensibile, in merito al profilo esaminato
Parzialmente adeguato	25%	La soluzione formulata risulta appena soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio appena accettabili
Adeguato	50%	La soluzione formulata risulta soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio accettabili
Più che adeguato	75%	La soluzione formulata risulta più che soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio che garantiscono un apprezzabile valore aggiunto
Ottimo	100%	La soluzione formulata risponde nel migliore dei modi alle caratteristiche richieste del servizio

La valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione del punteggio, verrà condotta con le seguenti modalità:

- ciascun commissario, per ciascuna offerta, attribuirà discrezionalmente ad ogni elemento di valutazione, il proprio punteggio, sulla base delle indicazioni sopra riportate;
- successivamente verrà calcolata la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione; tale media costituirà il punteggio attribuito a ciascuna offerta, per il relativo elemento di valutazione;
- il punteggio complessivo da assegnare a ciascuna offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.

Per l'**OFFERTA ECONOMICA** (max. 15/100), prendendo a riferimento l'eventuale retrocessione parziale delle fee addebitate ai soggetti vincitori delle selezioni, espressa in termini percentuali, i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

Punteggio offerta economica = (Qx / Q massima) * max. punti

dove **Q massima** è l'offerta economica per importo più alto

Qx è l'offerta in esame.

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione provvisoria sarà uguale alla sommatoria del punteggio attribuito complessivamente all'Offerta Tecnica con quello complessivamente attribuito all'Offerta Economica.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano conseguito la parità del punteggio complessivo come sopra determinato, ma con disparità del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica complessiva, risulterà aggiudicataria la concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell'Offerta Tecnica.

In caso di parità del punteggio attribuito sia all'Offerta Tecnica e sia all'Offerta Economica, si procederà alla richiesta di migliorie sulla Offerta Economica. Nel caso tale situazione perduri anche in seguito a tale miglioria e/o nel caso in cui nessun concorrente voglia migliorare l'Offerta Economica, si procederà a sorteggio.

L'Enpap si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del Servizio nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.

L'Enpap si riserva, altresì, di valutare se aggiudicare il servizio nel caso di una sola offerta ritenuta valida.

ART. 9 - Coordinamento e gestione

ENPAP farà riferimento al/la responsabile indicato/a nell'offerta tecnica per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi connessi alla gestione del contratto.

Per tutte le comunicazioni tra le parti viene privilegiata la PEC - posta elettronica certificata, anche senza il vincolo della firma digitale, purché destinatario e mittente rientrino tra il personale di ENPAP ed il/la responsabile dell'aggiudicatario.

Deve essere utilizzato obbligatoriamente il documento cartaceo esclusivamente per fatture (fermo restando gli obblighi di fatturazione elettronica come da legge), applicazione di penali, controversie e risoluzioni anticipate del contratto.

ART. 10 - Fatturazione e modalità di effettuazione dei pagamenti

I pagamenti da parte dell'ENPAP saranno effettuati nei soli casi in cui sia applicata la

break-up fee, qualora l'Ente, al termine della selezione, decidesse di non procedere all'investimento.

ENPAP procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla consegna della documentazione relativa e previa emissione della corrispondente fattura elettronica.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinente l'obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, l'ENPAP può accettare e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate. Il codice ufficio dell'ENPAP, attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), è il seguente: 218EIM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - Ufficio Contabilità e Bilancio.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ENPAP - Funzione Amministrazione
Via Andrea Cesalpino n. 1 - 00161 ROMA
Codice Fiscale 05410091002

con l'indicazione del codice identificativo della presente gara - Z492D9D04F

ENPAP procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell'aggiudicatario, nonché della regolare esecuzione della prestazione, fermo quanto disposto ai seguenti paragrafi.

Qualora siano contestate inadempienze, ENPAP, ferma l'applicazione delle eventuali penali, può sospendere i pagamenti fino a che l'aggiudicatario non sia in regola con gli obblighi contrattuali.

In ordine alla modalità e alla tracciabilità dei pagamenti si applica l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

ENPAP effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni transazione riporterà il codice identificativo della presente selezione. Tali versamenti saranno effettuati su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accessi dall'aggiudicatario presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. ed i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario ad ENPAP entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, l'aggiudicatario deve comunicare ad ENPAP le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare ad ENPAP ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del/i suddetto/i conto/i corrente/i e/o con strumenti inadeguati a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto.

Con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

ART. 11 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto dall'Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all'aggiudicatario. Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, in tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non

dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno alla Società.

ART. 12 - Recesso

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. cessione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui la Società è obbligata;
2. fusione per incorporazione della Società con altra Società;
3. modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale della Società che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un mutamento in ordine al controllo della Società medesima;
4. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dall'aggiudicatario. Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.
5. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione della Società;

Le suddette ipotesi si intendono quale giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 2409 c.c. La società dovrà informare l'Ente, a mezzo PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 10 gg. dalla data dell'evento.

L'Ente potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione alla Società mediante PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.

Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte della Società della relativa informazione.

Fermo restando quanto sopra, decorsi i primi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dallo stesso, con comunicazione da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso, mediante PEC. Resta inteso che in questi casi di recesso da parte dell'Ente l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di alcun tipo, e si procederà esclusivamente al pagamento dei servizi prestati fino al momento dell'efficacia della comunicazione di recesso da parte dell'Ente.

ART. 13 - Variazioni in aumento del servizio

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale.

La Società riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta, pertanto, esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli artt. 1467 e 1664 c.c..

ART. 14 - Proprietà, disponibilità del materiale e diritto di riproduzione

I materiali prodotti, le forniture, i marchi e i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento ecc., realizzati in virtù del presente appalto, sono di proprietà esclusiva dell'Enpap.

L'aggiudicatario si impegna a consegnare tutti i materiali inerenti le attività in oggetto e comunque funzionali a queste, nei formati richiesti dall'Enpap, rendendoli comunque disponibili per un periodo di venti anni.

L'aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, documenti, prodotti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto del legale rappresentante dell'Enpap.

ART. 15 - Diritto d'autore

Con l'affidamento dell'incarico l'Ente acquisisce la proprietà piena ed esclusiva delle opere eventualmente realizzate da parte dell'aggiudicatario nel corso dello svolgimento del servizio.

ART. 16 - Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e Codice Etico

L'Aggiudicatario dichiara di prendere atto che ENPAP ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di avere preso visione del "Codice Etico" adottato dall'ENPAP e pubblicato sul sito www.enpap.it, e di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo modalità idonee a evitare di porre in essere alcun atto, omissione o dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001 o del Codice Etico Enpap, consapevole che eventuali violazioni comporteranno la risoluzione ipso iure del presente incarico, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

ART. 17 - Riservatezza, trattamento dati e conflitti di interesse

I dati e gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Ente esclusivamente ai fini della ricerca di mercato e dell'individuazione dell'aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'Ente di cui la Società o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza della Società da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all'Ente. L'aggiudicatario, dunque, si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Ente, nonché sui risultati delle attività.

L'aggiudicatario si impegna inoltre ad attivare idonee procedure per la rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse nella prestazione del servizio in favore dell'Ente rispetto ad altre attività e/o servizi resi dall'aggiudicatario o da società del suo gruppo ad altri soggetti nel medesimo settore.

ART. 18 - Spese contrattuali - registrazione

La stipulazione del contratto avviene in forma di scrittura privata tra ENPAP e l'aggiudicatario entro il termine comunicato dalla stazione stessa. Il contratto è registrabile in caso d'uso, trattandosi di prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA. Sono, inoltre, a completo ed esclusivo carico della Società gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese le polizze assicurative, le imposte, le tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa.

ART. 19 - Responsabilità

La Società assume a proprio ed esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità sia in sede civile, che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti o beni dell'Ente, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo indenne l'Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

La Società è tenuta a segnalare al committente tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del contratto.

La Società si impegna ad adempiere con diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., a tutte le obbligazioni richieste e assume, a proprio carico, tutti gli oneri e i rischi, sia connessi ad eventuali danni a persone o cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici.

Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà, dunque, derivare a carico di ENPAP, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 20 - Cessione del contratto e del credito

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, anche solo parzialmente, il presente contratto e/o i crediti da esso nascenti a terzi, a pena di nullità.

ART. 21 - Controversie

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l'aggiudicatario. Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove ENPAP sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Roma, con espressa rinuncia alla clausola arbitrale e/o di ogni altro foro alternativo e/o concorrente.

ART. 22 - Clausola finale

La partecipazione alla ricerca di mercato comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per quanto non espressamente disciplinato nella lettera di invito e nel capitolato, si applicano gli articoli del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 23 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo Mauri, Direttore Finanza dell'Ente.

Roma, 09 luglio 2020

Il Responsabile del Procedimento